

STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALSESIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2016/2017 – 2017/2018
COMUNE DI SCOPELLO E COMUNE DI PILA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e della sabbiatura / salatura delle strade, piazze, e piazzali comunali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree intorno ai cassonetti dei rifiuti, delle aree di proprietà comunale o di pubblico utilizzo in Comune di Scopello e Comune di Pila e delle aree adibite a parcheggi per le stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018, e il tutto come meglio nel seguito specificato

ART. 1

I servizi da affidare in appalto sono i seguenti:

- sorveglianza del territorio durante tutto il periodo di durata dell'appalto;
- pulizia neve dal piano viabile, trattamento antigelo, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni condizione climatica la sicurezza della circolazione nel modo più conveniente durante tutto il periodo previsto, secondo l'elenco di cui all'allegato A1 e le planimetrie di cui all'allegato A3(solo per il Comune di Scopello);
- carico, trasporto e smaltimento cumuli nevosi ingombranti, entro i confini del centro abitato di ciascun comune, dalle zone di cui all'allegato B;
- fornitura alle Amministrazioni comunali di cloruri miscelati con inerti per lo spargimento, a cura delle Amministrazioni di Scopello e di Pila lungo vie, marciapiedi, spiazzi ecc. non oggetto di sgombero e trattamento da parte della Ditta Appaltatrice.

ART. 2

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione potranno, perciò, essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, le Amministrazioni Comunali potranno senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con addebito dei maggiori costi del caso.

La Ditta aggiudicataria, a seguito di specifica richiesta dell'Ente Appaltante, dovrà accettare di estendere il servizio su altre strade del territorio comunale, anche con operazioni di spazzamento sulle strade interne, al verificarsi di situazioni contingenti che possano fare scaturire detta necessità, alle stesse condizioni contrattuali e sulla scorta di idonei preventivi di volta in volta approvati ed autorizzati dalle Amministrazioni Comunali richiedenti.

ART. 3

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare, con disponibilità dal 15 ottobre al 15 maggio di ciascuna annualità, di svolgere il servizio di sorveglianza, gli interventi di sgombero neve, i trattamenti preventivi antigelo, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei cumuli nevosi ingombranti e la fornitura alle Amministrazioni comunali di cloruri miscelati con inerti, nonché di rendere un servizio di pronta reperibilità, su richiesta telefonica dei Comuni, con presenza in sito entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata, in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere dei giorni feriali, prefestivi e festivi.

L'Impresa assume su di sé l'obbligo di espletamento del servizio anche in pendenza delle verifiche di legge successive all'aggiudicazione provvisoria e della stipulazione del contratto, su richiesta delle Amministrazioni interessate.

L'Impresa è tenuta ad indicare all'Ente appaltante i seguenti recapiti, che dovranno essere costantemente attivi durante tutto il servizio di manutenzione invernale:

- recapito telefonico aziendale con segreteria telefonica;
- recapito telefax aziendale;
- recapito indirizzo di posta PEC;
- recapito telefonico cellulare e nominativo del coordinatore del servizio;

L'Impresa dovrà tenersi sempre aggiornata circa le condizioni climatiche previste e dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza del territorio, avviando autonomamente il servizio di sgombero neve od antigelo, in caso di necessità.

L'intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogniquale volta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature possano causare situazioni di tratti ghiacciati. Lo spargimento di cloruri puri e/o miscelati con inerti dovrà essere eseguito tempestivamente sui tratti in cui si sarà formato il ghiaccio, o ritenuti a rischio di ghiaccio, in modo da prevenire disagi e rischi per la circolazione.

Lo sgombero neve dovrà avvenire a lama abbassata, di norma quando il manto nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo di 3 cm, nel modo più idoneo per consentire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti, in condizioni di sicurezza.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovrà essere attaccato con quantità di cloruri, puri e/o miscelati con inerti, sufficienti a rendere agevole il transito e a sciogliere, nel più breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano viabile; se ritenuto necessario, si dovrà procedere all'utilizzo delle lame anche con strati nevosi inferiori ai 3 cm.

Le strade dovranno sempre essere sgombrare e, in caso di precipitazioni abbondanti, dovrà essere sempre garantito un manto nevoso inferiore ai cm 5 (cinque).

Qualora si venissero a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno aggredite con lo spargimento di cloruri, puri e/o miscelati con inerti, sufficienti a causarne lo scioglimento nel minor tempo possibile.

Per lo sgombero dalle strade si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla carreggiata stradale.

I servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima, ciò avverrà quando il piano viabile sarà condotto "al nero" e solo dopo aver provveduto ad eseguire gli interventi minimi per favorire la sicurezza della circolazione ovvero allargamenti della carreggiata, allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali, delle rotatorie e delle opere d'arte (ponti), e riduzione dei cumuli di neve sul margine stradale, che impediscano le condizioni di viabilità minime.

Nell'importo fisso ed invariabile dell'appalto sono compresi anche gli interventi di rimozione, carico dei cumuli di neve che si formano a seguito dello sgombero per le aree di cui all'allegato A3 del presente capitolato, compreso il trasporto e lo smaltimento, secondo le indicazioni delle Amministrazioni Comunali, entro i confini territoriali del Comune.

In caso di precipitazioni abbondanti, e a giudizio insindacabile delle Amministrazioni Comunali appaltanti, tali cumuli dovranno essere rimossi prioritariamente dal centro abitato, dalle piazze e dai piazzali.

Nei casi di necessità, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di ghiaccio dal piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose, apposizione di segnaletica in caso di slavine, rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o negli altri spazi oggetto del presente capitolato).

Al termine della stagione, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun onere aggiuntivo, alla spazzolatura della sede stradale, per eliminare il sabbione e tutto il materiale lapideo residuo e garantire la sicurezza della viabilità stradale.

Le Amministrazioni comunali si riservano il diritto di ordinare, anche verbalmente, in persona del Sindaco o dei Responsabili del Servizio Tecnici, l'esecuzione di trattamenti antigelivi preventivi, passate di sgombero neve, trattamenti antigelivi addizionali a quanto già effettuato o previsto dalla ditta Appaltatrice e di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterranno più opportuno, il tutto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso annuale da intendersi a corpo.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione dei lavori, secondo i criteri e le prescrizioni del capitolato.

L'intero servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle proprietà private.

ART. 4

L'appalto avrà durata di due stagioni invernali, dal momento dell'aggiudicazione al 15 maggio 2018.

ART. 5

Il compenso da liquidarsi all'impresa risulta fisso ed invariabile trattandosi di appalto a corpo, il quale dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte per garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade, piazzali, incroci e parcheggi per tutto il periodo invernale di riferimento.

L'importo forfettario totale per i due anni per entrambi i Comuni di Scopello e Pila è pari ad euro **171.000,00 oltre IVA di legge**, ed è così composto:

Euro 126.540,00 soggetto a ribasso d'asta;

Euro 1.710,00 quale quota sicurezza non soggetta a ribasso d'asta;

Euro 42.750,00 quota manodopera non soggetta a ribasso d'asta.

Gli importi sopra indicati si intendono a corpo, remunerativi per tutte le forniture e opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprendenti anche le spese di gestione del personale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza, nonché gli oneri di contratto, imposte e tasse, senza diritto di alcuna rivalsa.

La Ditta aggiudicataria riconosce che, nella determinazione dei prezzi, l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte. L'importo dovuto, computato in considerazione del ribasso praticato in sede di gara, sarà soggetto alla deduzione di eventuali penalità e dell'ammontare dei danni causati dall'appaltatore a manufatti di proprietà comunale, il cui onere sia già stato sostenuto dai Comuni di Scopello e di Pila, danneggiati.

ART. 6

Ciascuna Amministrazione Comunale provvederà autonomamente alla liquidazione del compenso dovuto in due rate annuali, al netto del ribasso effettuato in sede di gara, per il 40% dell'importo annuale entro il 31 gennaio del periodo invernale di riferimento e, per il restante 60%, entro il 15 luglio successivo, previa approvazione dei competenti organi comunali sull'operato dell'Impresa Appaltatrice e in assenza di contenzioso, e previa presentazione della documentazione contabile prescritta e del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dei versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.

ART. 7

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione mezzi d'opera e personale sufficienti per poter avviare contemporaneamente gli opportuni interventi nelle varie zone dei territori compresi nell'esecuzione del servizio, in modo da impedire il verificarsi di difficoltà di transito. La Ditta dovrà inoltre avere a disposizione, in proprietà o in uso, un'area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature e per il deposito dei cloruri situata nel raggio di km 7,0 dal Municipio di Scopello.

Qualora detta disponibilità non sussista al momento dell'offerta, la Ditta dovrà allegare alla stessa una dichiarazione di impegno ad avere la detenzione dei mezzi d'opera e dell'area. Tale disponibilità verrà verificata prima dell'inizio del servizio.

L'Ente Appaltante individua la necessità di impiego dei mezzi meccanici che seguono:

- a) n°2 mezzi d'opera o autocarri di potenza non inferiore a 60 KW muniti di lama sgombero neve;
- b) n°1 pala gommata di potenza non inferiore a 150 KW;
- c) n°2 pale gommate/terne di potenza non inferiore a 60 KW;
- d) n°2 minipale gommate di potenza non inferiore a 30 KW;
- e) n°2 spanditori di cloruri, puri o miscelati ad inerti;
- f) n°1 motocarro/pick-up o similare con spanditore per trattamento vie più strette;
- g) n°1 turbofresa o gruppo fresante;
- h) n°2 autocarri a tre assi per il trasporto neve.

Le attrezzature prima elencate sono da ritenersi elemento minimo ed essenziale per lo svolgimento delle attività di sgombero neve e trattamento antigelivo invernale. Resta inteso che la Ditta dovrà essere dotata di mezzi sostitutivi e dei pezzi di ricambio necessari a garantire la continuità del servizio. Il guasto non potrà essere giustificazione per il mancato svolgimento, anche parziale, del servizio. L'eventuale accertamento, da parte dell'Ente Appaltante, della mancata disponibilità, in qualsiasi momento, anche solo di una di dette attrezzature potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Durante l'esecuzione del servizio di sgombero neve, le attrezzature di cui sopra dovranno essere impiegate nella loro totalità; nel caso di precipitazioni nevose ridotte o limitate ad una parte dell'area oggetto dell'Appalto, l'Appaltatore potrà non utilizzare la totalità dei mezzi, a propria discrezione, purché ciò non vada ad inficiare la qualità del servizio e la sicurezza degli utenti. Qualora, ad insindacabile giudizio delle Amministrazioni Comunali o dei Responsabili del Servizio Tecnico, venga richiesto l'utilizzo della totalità dei mezzi previsti nel presente Capitolato speciale, anche in presenza di limitate precipitazioni, al fine di accelerare la pulizia del piano viabile stradale, l'Appaltatore è obbligato a eseguire quanto richiesto.

ART. 8

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è obbligato nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa le Amministrazioni appaltanti e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.

ART. 9

È ammesso il subappalto di parte del servizio nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di appalti di servizi, in quanto applicabili.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria deve verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi legati all'ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle imprese presenti, fermo restando che l'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese subappaltatrici.

ART. 10

Per quanto non contemplato nel presente capitolato in relazione alla valutazione dei rischi da interferenze si prenda in considerazione il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

ART. 11

L'Impresa appaltatrice dei servizi rimane unica responsabile civile e penale verso terzi, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di prevenzione della formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade comunali oggetto del servizio, nel periodo contrattuale.

L'Impresa è tenuta a sollevare gli Enti Appaltanti, relativamente al demanio comunale oggetto dell'appalto, dai danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dall'insufficiente o dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamento preventivo antigelo) e si assume ogni responsabilità anche per il funzionamento dei mezzi.

L'Impresa rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla presenza di materiale instabile inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, brecciolino, ecc.) presente sul piano viabile, anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio di manutenzione invernale, fino all'eliminazione degli stessi.

ART.12

In caso di inadempimento, contestato con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata degli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito, la ditta appaltatrice è passibile, quando ritenuta responsabile, di sanzioni pecuniarie.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i Responsabili del Servizio Tecnico ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio a spese della ditta appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi ove la ditta stessa, diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti.

1. In caso di disservizi dovuti a mancata sorveglianza delle strade durante il periodo invernale, a insufficienti trattamenti antigelivi e/o di sgombero neve, e/o a ritardo nello svolgimento dei servizi a corpo di manutenzione invernale, riscontrati dai Sindaci o dai Responsabili del Servizio Tecnico, l'Impresa sarà soggetta ad una penale pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione; l'applicazione della suddetta penale sarà considerata grave inadempienza.
2. Nel caso di impossibilità di contattare l'impresa per oltre 30 minuti, si applicherà una penale di €. 150,00 (euro centocinquanta/00); per i successivi periodi di 30 minuti oltre l'ora si applicherà una penale di €. 200,00 (euro duecento/00). Superata un'ora e mezza senza possibilità di contattare la ditta, presso i recapiti telefonici comunicati dalla ditta stessa, verrà contestata la grave inadempienza.
3. Nel caso in cui l'ordine di effettuare interventi fosse impartito dal personale dei Comuni per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dall'ordine stesso, restando inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale pari a €. 300,00 (euro trecento/00) su ogni mezzo d'opera e/o macchina operatrice, per ogni ora di ritardo. Superate le 4 (quattro) ore sarà contestata la grave inadempienza.
4. Nel caso in cui l'Impresa, a seguito dello spandimento della miscela antigeliva, non provveda alla pulizia delle strade al termine della stagione invernale, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, si applicherà una penale di €. 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00).

Il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal risarcimento di eventuali maggiori danni. Le suddette penali sono cumulabili.

Al fine di consentire le verifiche delle operazioni svolte, la Ditta dovrà trasmettere tempestivamente, e non oltre le 24 ore dall'inizio degli interventi, alle Amministrazioni appaltanti un apposito riscontro degli interventi effettuati.

In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 (tre) che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio, si procederà all'eventuale risoluzione del Contratto.

ART.13

L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade comunali e sulle loro pertinenze.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade comunali e dei piazzali oggetto del presente Capitolato.

Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T	- per catastrofe	€ 1.550.000,00
	- per persona	€ 1.550.000,00
	- per danni a cose ed animali	€ 1.550.000,00
R.C.O.	- per sinistro	€ 1.550.000,00
	- per persona lesa	€ 1.550.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate al Comune di Scopello all'atto della stesura del verbale di inizio lavori, unitamente alla copia dei libretti dell'elenco dei mezzi. I Comuni partecipanti all'appalto resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Amministrazione appaltante anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.

ART.14

Le spese di stipulazione del contratto, comprese quelle di bollo e di registro, delle ulteriori copie occorrenti, sono a carico dell'Impresa.

Dovrà essere costituita la cauzione definitiva, che rimane stabilita in ragione del 10% della somma netta dell'appalto, che sarà restituita, ove nulla osti, dopo la certificazione di regolare espletamento dei servizi.

ART.15

Tutte le controversie tra le Stazioni Appaltanti e l'Appaltatore tanto durante il corso del servizio, quanto dopo l'emissione del certificato di regolare espletamento del servizio, che non si sono potute definire in via amministrativa quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno di competenza del Foro di Vercelli.

ALLEGATO A1**ELENCO VIE E AREE SOGGETTE A SGOMBERO E TRATTAMENTO ANTIGELIVO**

COMUNE DI SCOPELLO	KM	MQ
Via Mera da S.P. 299 e via Seggiovie	1,850	
Via Chioso (da Piazza Ponte a tutta fraz.Chioso)	1,000	
Via degli Alpini	0,900	
Via Giare (da incrocio Via Chioso a depuratore CORDAR)	0,580	
Via Frasso (da teleferino a S.P.)	0,450	
Via Annunziata (da Via Mera a SP)	0,230	
Via Mera - salita cond. Selene/Antares	0,180	
Via Fonderia - Via Sottile - strada da P.zza Fonderia a Palatenda	0,310	
Via Goio, Via Roma , Via De Giuliani	0,400	
Strada per Mera (Scopello - Alpe Trogo)	7,300	
Strada per Frasso	3,450	
Via del Pozzo - Via Migliotti	0,150	
Via Picetta	0,050	
Via della Chiesa	0,100	
Vie interne fraz. Casa Pareti	0,250	
Parcheggio Chioso		25.600
P.zza Fonderia		
P.zza Ponte		
Parcheggi Casa Pareti		
Parcheggi Pista Fondo		
Spiazzo Chiesa di S. Bernardo lungo strada per Alpe Trogo		
Parcheggi Alpe Trogo – parcheggi 4x4		
Zona Seggiovia: parch. Biglietteria, parch. Palazzetto, parch. Bar Minigolf, area campi e parcheggi tra fiume Sesia e via Seggiovie		
P.zza Municipio		
Parcheggio Via Alpini (angolo S.P.)		
Parcheggio Via Alpini (metà strada)		
Parcheggio Telecom		
Parcheggio salita condominio Il Poggio		
Totali Scopello	17,200	25.600

TOTALE**STRADE COMUNALI
PIAZZALI COMUNALI****KM. 17,200
MQ. 25.600**

COMUNE DI PILA	KM	MQ
Via Roma	0,455	
Via San Rocco	0,108	
Via Centro	0,042	
Via Verzura	0,125	
Via Sant' Antonio	0,64	
Via Seggiovie	0,914	
Regione Boscaiolo	0,016	
Piazza centro paese		130
Parcheggio strada Provinciale		1620
Parcheggio Regione Boscaiolo		250
Failungo Piazzale cabina Enel		240
Failungo Parcheggio Rio Pizza centro		75
Failungo Piazzale verso Piode		295
Failungo Piazzale Fontana		30

TOTALE

**STRADE COMUNALI
PIAZZALI COMUNALI**

**KM. 2,30
MQ. 2.640**

ALLEGATO A2**ELENCO VIE E AREE SOGGETTE A CARICO E SMALTIMENTO NEVE**

COMUNE DI SCOPELLO
Viene interne frazione Chioso
Incrocio tra via degli Alpini, via Frasso e salita per loc. Piana
Vie interne Casa Pareti
P.zza Fonderia
Parcheggi Casa Pareti
P.zza Municipio
Parcheggio Via Alpini (angolo S.P.)
Parcheggio Via Alpini (metà strada)